

1) Cosa sono inabilitazione e interdizione?

Diverse sono le misure di protezione della persona che, in qualche modo, ne limitano la libertà di azione. Tra esse troviamo:

- l'interdizione, ovvero l'assoluta incapacità di comprendere il significato e il valore delle proprie scelte e degli atti giuridici da porre in essere, a cui segue la nomina di un tutore
- inabilitazione, che si applica al maggiorenne o al minore emancipato in una condizione di "infermità mentale" non così grave da dar luogo all'interdizione

L'**interdizione** è destinata ai maggiorenni che si trovano in "abituale infermità di mente" e può essere richiesta o in prima persona, o dal coniuge/convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal curatore (se la persona è già inabilitata) e dal Pubblico Ministero; fa eccezione il caso in cui l'interdicendo sia sotto la responsabilità genitoriale o abbia per curatore uno dei genitori: in tal caso l'interdizione può essere promossa solo dal genitore o dal Pubblico Ministero.

Per i casi di disabilità intellettiva (anche grave), l'interdizione è sconsigliata se non nei casi in cui il soggetto possa interessare relazioni che lo portino a compiere atti pregiudizievoli per se stesso o se i suoi interessi necessitino di un'attività complessa da svolgere in maniera multidirezionale (per esempio, una persona che richiede varie delicate scelte terapeutiche e che abbia in gestione un patrimonio composto da cespiti di natura differente). Il tutore designato compirà tutti gli atti in nome e per conto della persona interdetta, tranne per quegli specifici atti di ordinaria amministrazione esplicitati nella sentenza e che resteranno appannaggio dell'interdetto. Ulteriori limiti alle decisioni del tutore sono posti da quegli atti che dovranno essere autorizzati dal Tribunale (previo parere del Giudice Tutelare) o dallo stesso Giudice Tutelare. La vendita di beni non soggetti a facile deterioramento, la costituzione di ipoteche, la divisione e la promozione dei relativi giudizi e la stipula di compromessi di transazione o l'accettazione di concordati rientrano tra gli atti che deve autorizzare il Tribunale. L'acquisto di beni, la riscossione di capitali, la cancellazione di ipoteche, lo svincolo di pegni, l'assunzione di obbligazioni (salvo siano esse necessarie per il mantenimento dell'interdetto o per l'ordinaria amministrazione del patrimonio), l'accettazione o meno di eredità/donazioni/legati, i contratti di locazione di immobili oltre i 9 anni e l'instaurazione di procedimenti giudiziari (salvo che si tratti delle azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, delle azioni possessorie o di sfratto e di quelle utili a riscuotere i frutti o per ottenere provvedimenti conservativi) sono gli atti autorizzabili solo dal Giudice Tutelare.

Salva diversa disposizione del Giudice Tutelare, il tutore compie il suo ufficio gratuitamente e sarà tenuto a tenere regolare contabilità della sua amministrazione e a presentare, annualmente, un rendiconto da cui si evinca la gestione del patrimonio dell'interdetto, oltre che tutte le entrate e le uscite. Se non si è coniugi, ascendenti o discendenti dell'interdetto, il tutore non è tenuto a continuare la tutela della persona interdetta oltre i 10 anni. Inoltre, per tutti quegli atti in cui l'interesse del tutore e dell'interdetto siano in conflitto, sarà il cosiddetto protutore a darvi seguito così come dovrà, in caso di assenza del tutore per decesso o incapacità, procedere a tutti gli atti conservativi e urgenti di amministrazione nell'attesa di una nuova nomina.

L'**inabilitazione** può essere utilizzata nel caso in cui la persona sia incapace di comprendere il valore e il significato dei soli atti giuridici eccedenti l'ordinaria amministrazione (per esempio l'acquisto di un immobile). Sarà poi nominato un curatore che assista l'inabile nella riscossione dei capitali, nelle azioni giudiziarie e che presti consenso per tutti gli atti di straordinaria amministrazione autorizzati dal Giudice Tutelare. Può essere dichiarato inabile un maggiorenne in condizione di infermità mentale non così grave da dover procedere con l'interdizione, chi ha una dipendenza o una prodigalità che espone sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici o le persone con sordità/cecità con un'educazione insufficiente per provvedere a se stessa. L'inabilitazione può essere richiesta dalle stesse persone che possono richiedere l'interdizione, con l'aggiunta del tutore nel caso in cui si passi dall'interdizione all'inabilitazione. In questo caso si instaura un regime di curatela, che implica che la persona inabilitata potrà compiere autonomamente gli atti di natura personale e di ordinaria amministrazione ma non gli atti patrimoniali straordinari, fatta eccezione per quegli specifici atti per cui sia autorizzata in sentenza. Anche in questo caso, vi sono degli atti che vanno autorizzati dal tribunale o dal solo Giudice Tutelare; essi sono gli stessi già visti per l'interdizione. Le stesse regole valgono anche per la tenuta del mandato, ma non per l'obbligo della contabilità; inoltre, nel

caso in cui il curatore rifiuti il consenso a determinati atti giuridici, l'inabilitato può ricorrere al Giudice Tutelare per accertarne la fondatezza.

Per procedere a dichiarare interdetto o inabile qualcuno, è necessario deporre un'istanza con ricorso sottoscritta da un avvocato presso la Cancelleria del Tribunale nel cui circondario ha residenza o domicilio la persona da interdire/inabilitare. In essa devono essere esposti fatti a fondamento della domanda ed esplicitati anche nome, cognome e residenza del coniuge, dei parenti entro il IV grado, degli affini entro il II grado e, se vi sono, del tutore o curatore della persona da interdire o inabilitare. Sarà poi il Presidente del Tribunale, con decreto apposto in calce al ricorso, a fissare l'udienza in cui sentire il ricorrente, l'interdicendo/inabilitando e le persone, tra quelle indicate nel ricorso, le cui informazioni possono considerarsi utili; sarà compito dell'avvocato del ricorrente aver cura di notificare il decreto alle persone convocate mentre la Cancelleria provvederà ad apposita comunicazione al Pubblico Ministero (che deve sempre intervenire nelle cause relative allo stato di capacità delle persone). Se la persona da interdire/inabilitare non può presentarsi in udienza, il Giudice e il PM si recheranno da essa.

Dopo aver esaminato la persona, il Giudice può scegliere se nominare un tutore/curatore provvisorio, così come può predisporre una consulenza tecnica con un medico-legale che provveda a visitare la persona e a redigere una perizia sul suo stato di salute. Se, durante il giudizio, si riterrà opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, si potrà trasmettere il procedimento al Giudice Tutelare e, nel frattempo, adottare provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione dell'amministrazione del suo patrimonio; viceversa, il Tribunale si pronuncerà con sentenza di rigetto o accoglimento del ricorso. Un eventuale impugnazione alla Corte d'Appello sarà possibile entro 30 giorni dalla notifica nei propri confronti della sentenza.